

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)420

Vol. 1966/0107

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA COMMISSIONE

COM(66) 420 def.

Bruxelles, 21 ottobre 1966

Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa
alla proroga della sospensione dei dazi doganali sul
tè, sul maté e sui legni tropicali, nonché su talune
spezie, su taluni articoli sportivi e su altri
prodotti che interessano l'India

COM(66) 420 def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa
alla proroga della sospensione dei dazi doganali sul
tè, sul maté e sui legni tropicali, nonché su talune
spezie, su taluni articoli sportivi e su altri
prodotti che interessano l'India

I

1. In data 23 dicembre 1965 il Consiglio della Comunità ha adottato due decisioni a norma dell'articolo 28 del Trattato:

- la prima, relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul maté e sui legni tropicali (cfr. dec. 66/8/CEE, pubblicata nella G.U. n. 4 dell'8.1.1966);
- la seconda, relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti che interessano segnatamente l'India: noci di acagiù, pimenti del genere capsicum, amomi e cardamomi, semi di coriandolo, zenzero, curry, gomma lacca imbianchita, olio di ricino, olio di semi di tabacco, chutney di mango, attrezzi per cricket e polo (cfr. dec. 66/10/CEE pubblicata nella G.U. n. 4 dell'8.1.1966).

2. In pari data (23 dicembre 1965) i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato tre decisioni:

- la prima, in virtù dell'articolo 24 del Trattato di Roma, relativa all'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul maté e sui legni tropicali (cfr. dec. 66/9/CEE pubblicata nella G.U. n. 4 dell'8.1.1966);

- la seconda, in virtù dell'articolo 24 del Trattato di Roma, relativa all'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune su talune spezie e su taluni articoli sportivi (cfr. dec. 66/11/CEE pubblicata nella G.U. n. 4 dell'8.1.1966);
- la terza, relativa alla sospensione totale dei dazi doganali che gli Stati membri applicano vicendevolmente per taluni prodotti tropicali (cfr. dec. 66/12/CEE pubblicata nella G.U. n. 4 dell'8.1.1966). La sospensione totale dei dazi fra gli Stati membri riguarda le noci di acagiù e i pimenti del genere capsicum.

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si sono inoltre dichiarati d'accordo sulle dichiarazioni relative ad ognuna delle decisioni sopra menzionate. I testi di tali dichiarazioni sono allegati alla presente comunicazione.

3. Il 27 dicembre 1965 il Consiglio ha adottato una decisione a norma degli articoli 111 e 114 del Trattato, relativa alla stipulazione di un accordo tra la Comunità ed il Regno Unito con il quale viene prorogata la sospensione simultanea dei dazi doganali sul tè, sul matè e sui legni tropicali (cfr. dec. 66/58/CEE pubblicata nella G.U. n. 13 del 22.1.1966).

Alla succitata decisione erano allegati i testi delle lettere relative alla proroga di un anno dell'accordo tariffario stipulato il 10 settembre 1963 tra la Comunità e il Regno Unito. Lo scambio delle lettere in questione ha avuto luogo il 30.12.1965 a Bruxelles tra il sig. Hijzen, in nome della Comunità, e S.E. Sir James A.M. Marjoribanks, Capo della Missione del Regno Unito presso le Comunità europee.

4. Le decisioni del Consiglio del 23 dicembre 1965 erano state precedute, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, terzo comma dell'Accordo di Atene, da una consultazione con la Grecia e, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione di Yaoundé, da una consultazione con gli Stati africani e Madagascar associati. Tali decisioni giungono a scadenza il 31 dicembre 1966.

II.

5. In data 28 settembre u.s. la Missione del Regno Unito presso le Comunità europee ha inviato alla Commissione un pro-mémoria nel quale il Governo inglese ha proposto la proroga per un biennio dell'accordo relativo al tè, al maté e ai legni tropicali, intervenuto il 10 settembre 1963. Detto documento è stato trasmesso al Consiglio in data 7 ottobre 1966 (rif. SEC(66) 3089).

III

6. La Commissione è favorevole alla proroga delle sospensioni dei dazi sul tè, sul maté e sui legni tropicali, da un lato, e sui prodotti che interessano in maniera particolare l'India, dall'altro. Essa si è pure pronunciata a favore di un rinnovo dell'accordo relativo al tè, al maté e ai legni tropicali, intervenuto il 10 settembre 1963 tra la Comunità ed il Regno Unito.

7. E' opportuno ricordare che le decisioni del 23 e del 27 dicembre 1965 erano state adottate in considerazione dei negoziati in corso nel quadro del Kennedy Round; sarebbe pertanto sufficiente limitare la proroga della validità delle sospensioni e dell'accordo con il Regno Unito al 30 giugno 1967, data in cui si presume che saranno conclusi i negoziati di Ginevra, ossia per una durata di 6 mesi.

8. Tuttavia, in considerazione del tempo necessario per l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune, una proroga di soli sei mesi sembra avere una portata pratica molto limitata; questi periodi di tempo sono destinati a consentire altresì, come è ovvio, la pratica attuazione dei risultati dei negoziati di Ginevra.

9. In tali condizioni, la Commissione propone che la durata di validità delle sospensioni e dell'accordo venga prorogata fino al 31 dicembre 1967, ossia per il periodo di un anno (contrariamente

alla proposta del Governo britannico che avrebbe auspicato una proroga per un periodo biennale).

Tenuto conto del tempo necessario per l'espletamento delle procedure, e in particolare per la consultazione preventiva della Grecia e degli Stati africani e Madagascar associati, è opportuno che il Consiglio adotti quanto prima una decisione in merito all'opportunità di una tale proroga, nonché in merito alle misure appropriate che devono essere adottate prima della fine dell'anno (1). La Commissione ritiene inoltre che potrebbero essere seguite le procedure adottate nello scorso anno, dato che si tratta di prorogare la validità di decisioni intervenute in quello stesso anno.

(1) I progetti relativi alla decisione e allo scambio di lettere sono allegati al presente documento, come pure i progetti relativi alle dichiarazioni.

ALLEGATO I

PRO-MEMORIA DELLA MISSIONE DEL REGNO UNITO

in data 28 settembre 1966

relativo alla proroga dell'accordo tariffario
concluso tra la CEE ed il Regno Unito per la
sospensione dei dazi doganali sul tè,
sul caffè e sui legumi tropicali

RISERVATO

PRO-MEMORIA

1. L'accordo firmato a Bruxelles il 10 settembre 1963 tra il Governo di Sua Maestà Britannica e la Comunità Economica Europea, successivamente prorogato il 30 dicembre 1965, riguarda la sospensione dei dazi doganali sul tè, sul caffè e sui legni tropicali.
2. Il Governo di Sua Maestà Britannica propone che, tramite uno scambio di lettere tra la Commissione della CEE e la delegazione del Regno Unito presso le Comunità europee, detto accordo venga prorogato per un periodo biennale con effetto dal 1° gennaio 1967.

La delegazione britannica presso le
Comunità europee

Bruxelles, 28 settembre 1966

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa
doganale comune sul tè, sul maté e sui legni tropicali

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e
in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Dopo aver espletato le procedure previste dalla Convenzione di
associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani
e Madagascar associati a tale Comunità;

Considerando che la Comunità desidera venire incontro, per quanto
possibile, alle preoccupazioni dei paesi in fase di sviluppo; che
a tale scopo i dazi della tariffa doganale comune applicabili al tè,
al maté e ai legni tropicali sono stati temporaneamente sospesi
con decisione del Consiglio del 23 dicembre 1965 (1); che la pro-
roga di tale decisione può contribuire al conseguimento del sud-
detto obiettivo,

(1) G.U. n. 4 dell'8.1.1966, pag. 45/66.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabili ai prodotti di cui alla seguente tabella sono sospesi per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, fino al livello indicato nella tabella per ciascuno di essi.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.02	Tè: A. Presentato in recipienti ed involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno B. Altro	5% sospensione totale
09.03	Maté	sospensione totale
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato A. Legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare 1 di questo capitolo	sospensione totale
44.04	Legno semplicemente squadrato: A. Legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare 1 di questo capitolo	sospensione totale
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm: A. Legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare 1 di questo capitolo	sospensione totale

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativo alla sospensione temporanea dei dazi
della tariffa doganale comune applicabili a
talune spezie e a taluni articoli sportivi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Dopo aver espletato le procedure previste dalla Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e Madagascar associati a tale Comunità, e dall'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Considerando che la Comunità desidera venir incontro, per quanto possibile, alle preoccupazioni dei paesi in fase di sviluppo; che, a tale scopo, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi sono stati temporaneamente sospesi con decisione del Consiglio del 23 dicembre 1965 (1); che, la proroga di tale decisione può contribuire al conseguimento del suddetto obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1967 fino al 31 dicembre 1967 i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea per i prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi totalmente, oppure fino al livello indicato nella tabella stessa:

(1) G.U. n. 4 dell'8.1.1966, pagg. 47 e 48/66.

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 08.01 D	Noci di acagiù	sospensione al 2,5%
ex 09.04 A II c	Pimenti del genere "Capsicum", non tritati né macinati, altri	sospensione al 10%
ex 09.04 B	Pimenti del genere "Capsicum", trituriati o macinati	sospensione al 12%
ex 09.08 A II b	Amoni e cardamoni, non tritati né macinati, altri	sospensione totale
ex 09.08 B	Amoni e cardamoni, tritati o macinati	sospensione totale
ex 09.09 A III b	Semi di coriandolo, non tritati né macinati, altri	sospensione totale
ex 09.09 B II	Semi di coriandolo, tritati o macinati	sospensione totale
09.10 D I b	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro	sospensione totale
09.10 D II	Zenzero, altrimenti presentato	sospensione totale
ex 09.10 E II	Polvere e pasta di curry	sospensione totale
13.02 A II	Gomma lacca, imbianchita	sospensione totale
15.07 BI a 2	Olio di ricino, destinato ad altri usi	sospensione al 7%
ex 15.07 BI b 1	Olio di semi di tabacco, greggio	sospensione totale
ex 15.07 BI b 2	Olio di semi di tabacco, altro	sospensione totale
ex 20.01	Chutney di mango	sospensione totale
ex 20.04	Zenzero, cotto negli zuccheri o candito	sospensione totale
ex 20.06 B II a	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	sospensione totale
ex 20.06 B II b	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	sospensione totale
ex 21.04	Chutney di mango liquido	sospensione totale
ex 97.06	Attrezzi per cricket e polo	sospensione totale

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

PROGETTO

DECISIONE DEL

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della Comunità Economica Europea, riuniti in sede
di Consiglio, relativa all'applicazione integrale
delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale
comune sul tè, sul maté e sui legni tropicali

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA
EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in par-
ticolare l'articolo 24;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Vista la decisione del Consiglio del , relativa alla sospensio-
ne temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul maté e
sui legni tropicali,

DECIDONO:

Articolo 1

Il 1° gennaio 1967, gli Stati membri sospendono i dazi doganali sul tè, sul maté e sui legni tropicali, sino al livello indicato per ciascuno dei prodotti in questione nella tabella di cui all'articolo 1 della decisione del Consiglio del relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul maté e sui legni tropicali.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

I Governi degli Stati membri comunicheranno al segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le rispettive legislazioni prevedono particolari procedure in ordine all'applicazione della presente decisione; in caso affermativo, i suddetti Governi comunicheranno senza indugio al segretario generale l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì

Il Presidente

PROGETTO DI DECISIONE

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della Comunità Economica Europea,
riuniti in sede di Consiglio, relativa all'applicazione
integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale
comune su talune spezie e su taluni articoli sportivi

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA
EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in par-
ticolare l'articolo 24;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Vista la decisione del Consiglio del _____, relativa alla sospensione
temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune
spezie e a taluni articoli sportivi,

DECIDONO:

Articolo 1

Il 1° gennaio 1967, gli Stati membri sospendono i dazi doganali sui
prodotti - ad eccezione dell'olio di ricino diverso dal greggio, della
voce 15.07 B I a 2 - che formano oggetto della decisione del Consiglio
del _____, relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa
doganale comune applicabile a talune spezie e a taluni articoli sporti-
vi, sino al livello indicato per ciascuno dei prodotti in questione nella
tabella di cui all'articolo 1 della suddetta decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del-
le Comunità europee.

I Governi degli Stati membri comunicheranno al segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le rispettive legislazioni prevedono particolari procedure in ordine all'applicazione della presente decisione; in caso affermativo, i suddetti Governi comunicheranno senza indugio al segretario generale l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì

Il Presidente

PROGETTO DI DECISIONE

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della Comunità Economica Europea,
riuniti in sede di Consiglio, relativa alla sospensione
totale dei dazi doganali che gli Stati membri applicano
vicendevolmente ad alcuni prodotti tropicali

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA
EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Dopo aver espletato le procedure previste dalla Convenzione d'associa-
zione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e Madagascar
associati a tale Comunità, nonché dall'Accordo che istituisce un'asso-
ciazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono vicendevolmente i dazi doganali applica-
ti all'importazione dei prodotti che figurano nella tabella seguente:

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 08.01 D	Noci di acagiù
ex 09.04 A II c	Pimenti del genere "Capsicum", non tritati né macinati, altri
ex 09.04 B	Pimenti del genere "Capsicum", tritati o ma- cinati

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo compreso fra il
1° gennaio 1967 e il 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

I Governi degli Stati membri comunicheranno al segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le rispettive legislazioni prevedono particolari procedure in ordine all'applicazione della presente decisione; in caso affermativo, i suddetti Governi comunicheranno senza indugio al segretario generale l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì

Il Presidente

PROGETTO

DI DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL

relativa alla conclusione di un accordo fra la
Comunità Economica Europea e il Regno Unito
per la proroga della sospensione simultanea
dei dazi doganali sul tè, sul maté e sui legni tropicali

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 111 e 114;

Vista la tariffa doganale della Comunità Economica Europea;

Dopo aver espletato le procedure previste dalla Convenzione d'associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e Madagascar associati a questa Comunità;

Vista la relazione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A nome della Comunità Economica Europea è concluso un accordo, sotto forma di scambio di lettere, fra la Comunità e il Regno Unito per la proroga della sospensione simultanea dei dazi doganali applicabili al tè, al maté ed ai legni tropicali.

Lo scambio di lettere di cui al precedente capoverso è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità, l'accordo di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

PROGETTO

Scambio di lettere relative alla proroga dell'accordo
tariffario fra la Comunità Economica Europea
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)

A. Lettera dell'Ambasciatore del Regno Unito alla Comunità Economica
Europea (originale)

I have the honour to refer to the arrangement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Economic Community which was signed at Brussels on the 10th of September, 1963, providing for the suspension or reduction of certain customs duties on tea, maté and tropical hardwoods.

It is the understanding of Her Majesty's Government that, notwithstanding the provisions of paragraph V, the undertakings set out in that arrangement will be extended for a further period of one year with effect from the 1st of January, 1967.

I shall be grateful for your confirmation that this is equally the understanding of the European Economic Community.

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. 166 del 19 novembre 1963, pag. 2735/63.

B. Risposta della Comunità Economica Europea all'Ambasciatore del
Regno Unito

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del
relativa all'accordo concluso tra la Comunità Economica Europea e il Go-
verno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a
Bruxelles il 10 settembre 1963, che prevede la sospensione o la riduzione
di alcuni dazi doganali sul tè, sul maté e sui legni tropicali.

La Comunità Economica Europea desidera che gli impegni contratti
in virtù del suddetto accordo siano prorogati, nonostante le disposizio-
ni del paragrafo V, per un nuovo periodo di un anno, a decorrere dal
1° gennaio 1967.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia più
alta considerazione.

Traduzione della lettera dell'Ambasciatore del Regno Unito alla Comunità Economica Europea

Con la presente ho l'onore di riferirmi all'accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità Economica Europea, firmato a Bruxelles il 10 settembre 1963, che prevede la sospensione o riduzione di alcuni dazi doganali sul tè, sul maté e sui legni tropicali.

Il Governo di Sua Maestà desidera che gli impegni contratti in virtù del suddetto accordo vengano prorogati - nonostante le disposizioni del paragrafo V - per un nuovo periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Le sarei grato se volesse significarmi il consenso della Comunità Economica Europea.

PROGETTO

Scambio di lettere riservate concernenti la proroga
dell'accordo tariffario concluso fra la
Comunità Economica Europea e il Regno Unito
per la sospensione dei dazi doganali
sul tè, sul maté e sui legni tropicali

A. Lettera della Comunità Economica Europea all'Ambasciatore del
Regno Unito

Ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere avvenuto il 10 settembre 1963 fra Sir Con O'Neill e il signor Hijzen in ordine alla sospensione simultanea, da parte della Comunità Economica Europea e del Regno Unito, dei dazi doganali sul tè, sul maté e sui legni tropicali, nonché alle lettere scambiate alla medesima data in ordine alla proroga di tale accordo per un nuovo periodo di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

La Comunità ritiene che la misura in oggetto debba, come in passato, essere applicata nel modo più liberale possibile, nell'interesse dei paesi fornitori dei suddetti prodotti, fatti salvi i risultati dei negoziati commerciali attualmente in corso nell'ambito del GATT.

Desidero altresì informarla che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea hanno deliberato al riguardo, su proposta della Commissione, ed hanno convenuto di dichiarare la loro intenzione:

1. di applicare integralmente, come in passato, le aliquote dei dazi doganali che figurano nel paragrafo II dell'accordo tariffario summenzionato, e ciò fino al
2. di sospendere totalmente, nel corso dello stesso periodo, i dazi doganali eventualmente applicabili agli altri legni tropicali delle voci 44.03, 44.04 e 44.05
3. di non sostituire, durante il periodo di applicazione dell'accordo bilaterale, i dazi doganali in tal modo sospesi con imposizioni interne.

Le sarei grato se volesse comunicarmi il parere del Governo di Sua Maestà sui punti suddetti.

B. Risposta dell'Ambasciatore del Regno Unito alla Comunità Economica
Europea

I have the honour to refer to the letter which was addressed to the Honourable Sir Con O'Neill on the 10th of September, 1963, by Monsieur Hijzen, about the application of the arrangement which the European Economic Community and the United Kingdom of import duties on tea, maté and tropical hardwoods and to Sir Con O'Neill's reply; also to the letters which we have exchanged today, providing for the extension of this arrangement for one year from the 1st of January, 1967 and to the supplementary confidential letter concerning its application, which you sent me today.

It remains the view of Her Majesty's Government that the measure in question should be applied in as liberal a manner as possible in the interests of countries supplying these products, without prejudicing the outcome of the present GATT trade conference. Accordingly they note with satisfaction that the Governments of the Member States of the Community intend to continue to suspend all import duties as referred to in paragraph II of the bilateral arrangement and on other tropical hardwoods falling under tariff headings 44.04, 44.04, 44.05 from the date that the common external tariff rates are suspended until the, and not to replace these duties by internal taxes during the period of the suspension.

It is similarly the intention of Her Majesty's Government not to replace the United Kingdom import duties suspended in accordance with the bilateral arrangement with internal taxes on the products in question.

.../...

Traduzione della risposta riservata dell'Ambasciatore del Regno Unito alla Comunità Economica Europea

Ho l'onore di riferirmi alla lettera che il signor Hijzen ha inviato a Sir Con O'Neill in data 10 settembre 1963, relativa all'applicazione dell'accordo concluso in tale data in ordine alla sospensione simultanea, da parte della Comunità Economica Europea e del Regno Unito, dei dazi doganali sul tè, sul maté e sui legni tropicali, nonché alla risposta di Sir Con O'Neill. Mi riferisco altresì alle lettere scambiate in data odierna, che prevedono la proroga dell'accordo suddetto per un nuovo periodo di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 1967, nonché alla lettera riservata, relativa alla sua applicazione, da Lei inviata in data odierna.

Il Governo di Sua Maestà continua a ritenere che la misura in oggetto dovrebbe essere applicata nel modo più liberale possibile, nell'interesse dei paesi fornitori di questi prodotti, fatti salvi i risultati dei negoziati attualmente in corso nell'ambito del GATT. Esso si compiace quindi che i Governi degli Stati membri della Comunità abbiano l'intenzione di sospendere tutti i dazi doganali di cui al paragrafo II dell'accordo bilaterale, nonché i dazi applicabili agli altri legni tropicali che figurano alle voci 44.03, 44.04 e 44.05, a decorrere dalla data in cui i dazi della tariffa esterna comune saranno sospesi fino al e di non sostituirli, durante tale periodo, con imposizioni interne.

E' altresì intenzione del Governo di Sua Maestà di non sostituire i dazi doganali del Regno Unito, sospesi in conformità dell'accordo bilaterale, con imposizioni interne sui prodotti in oggetto.

PROGETTO

Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa al progetto di decisione dei rappresentanti dei Governi concernente l'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul maté e sui prodotti tropicali

- a) "E' ovvio che il trattamento che gli Stati membri si riservano reciprocamente non sarà in alcun caso meno favorevole di quello che essi riservano ai paesi terzi, in applicazione della suddetta decisione. Tale considerazione vale anche nei confronti dei SAMA e dei PTOM, fatte salve le misure più favorevoli che eventualmente vengano adottate in materia. Per quanto riguarda la Grecia, è superfluo osservare che essa beneficia di un regime che non sarà in alcun caso meno favorevole di quello che sarà concesso ai paesi terzi in applicazione della suddetta decisione e che, inoltre, essa beneficerà dei vantaggi che risulteranno dalle disposizioni dell'Accordo di Atene applicabili nel settore che è oggetto della suddetta decisione".
- b) "Rimane inteso che l'adozione della suddetta decisione non pregiudica l'interpretazione da dare all'articolo 24 del Trattato".

PROGETTO

Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa al progetto di decisione dei rappresentanti dei Governi concernente l'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune su talune spezie e taluni articoli sportivi.

- a) "E' ovvio che il trattamento che gli Stati membri si riservano reciprocamente non sarà in alcun caso meno favorevole di quello che essi riservano ai paesi terzi, in applicazione della suddetta decisione. Tale considerazione vale anche nei confronti dei SAMA e dei PTOM, fatto salve le misure più favorevoli che eventualmente vengano adottate in materia. Per quanto riguarda la Grecia, è superfluo osservare che essa beneficia di un regime che non sarà in alcun caso meno favorevole di quello che sarà concesso ai paesi terzi in applicazione della suddetta decisione e che, inoltre, essa beneficerà dei vantaggi che risulteranno dalle disposizioni dell'Accordo di Atene applicabili nel settore che è oggetto della suddetta decisione".
- b) "Rimane inteso che l'adozione della suddetta decisione non pregiudica l'interpretazione da dare all'articolo 24 del Trattato".

PROGETTO

Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa al progetto di decisione dei rappresentanti dei Governi concernente la sospensione totale dei dazi doganali che gli Stati membri applicano vicendevolmente ad alcuni prodotti tropicali.

"E' ovvio che la sospensione dei dazi fra gli Stati membri, effettuata conformemente alla decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri del _____, relativa al alcuni prodotti tropicali, è applicabile anche ai SAMA in virtù dell'articolo 2 della Convenzione d'associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e Madagascar associati a tale Comunità, nonché ai PTOM in virtù dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea".